

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12386 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DELL'UTRI MARCO
Data pubblicazione: 21/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 13008-2017 proposto da:

B.G., BA.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLO' RAGGI;

- ricorrenti -

contro

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato FABIO PIACENTINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO IAVICOLI;

- controricorrente -

contro

AN. ASS.NI SPA;

- intimata -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 16/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/03/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI.

rilevato che, con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., C.BA: e G.B. impugnano l'ordinanza in data 16-18/11/2016, con la quale il Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ba. e dalla B. ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. per l'accertamento di taluni fatti concernenti le occorrenze di un sinistro stradale;

che, a fondamento del provvedimento impugnato, il giudice a quo ha evidenziato come le richieste avanzate dai ricorrenti, avendo finalità unicamente esplorative, non si conciliassero con i presupposti previsti dalla legge per l'applicazione dell'istituto processuale dagli stessi invocato;

che, con il ricorso straordinario in esame, il Ba. e la B. propongono due mezzi d'impugnazione; che R.L. (chiamata a contraddire sull'originario ricorso proposto ex art. 696-bis c.p.c.) resiste con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis le parti hanno presentato memoria;

considerato che con il primo motivo, i ricorrenti censurano l'ordinanza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 669-bis c.p.c. e dell'art. 2043 c.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per l'attivazione del procedimento introdotto dagli originari ricorrenti, con la conseguente erroneità della condanna degli stessi al rimborso delle spese del procedimento;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano l'ordinanza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 669-bis e 696 c.p.c., nonché dell'art. 158 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il Tribunale di Genova adottato il provvedimento impugnato in persona del giudice istruttore, anziché del presidente del tribunale, cui l'assunzione dello stesso doveva ritenersi riservato, senza neppure l'emissione di alcuna delega in favore del giudice autore del provvedimento, con la conseguente erroneità della condanna degli odierni ricorrenti al rimborso delle spese del procedimento;

che, preliminarmente, osserva il Collegio come il ricorso debba ritenersi inammissibile, essendo stato proposto avverso un provvedimento che in alcun modo può essere qualificato alla stregua di una 'sentenza', agli effetti dell'art. 111, comma 7 Cost. (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5698 del 07/03/2013, Rv. 625381 - 01);

che, al riguardo, secondo il costante orientamento di questa Corte, nel concetto di 'sentenza' richiamato dall'art. 111 Cost., inteso in senso sostanzialista, devono ritenersi ricompresi anche i provvedimenti giurisdizionali che hanno forma diversa dalla sentenza, purché gli stessi presentino entrambi i requisiti della decisorietà (nel senso che essi risolvono una controversia su un diritto soggettivo o su uno status) e della definitività (nel senso che l'ordinamento non prevede rimedi diversi contro il provvedimento decisorio, in tal modo idoneo a pregiudicare irrimediabilmente quel diritto o quello status) (cfr. Sez. Un. 15 luglio 2003 n. 11026);

che il provvedimento in esame, emesso su ricorso ex art. 696-bis c.p.c., dal punto di vista formale rientra nel novero delle ordinanze, per cui non è compreso tra quelli per i quali l'art. 360 cod. proc. civ. consente il ricorso ordinario per cassazione; inoltre, sotto l'aspetto sostanziale, è privo di quei caratteri di definitività e decisorietà solo in presenza dei quali esso sarebbe suscettibile di ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Costituzione;

che questa Corte a Sezioni Unite ha già avuto modo di affermare che il provvedimento che ammette la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis c.p.c. non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., né di regolamento preventivo di giurisdizione, né di competenza, trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà o strumentalità, come risulta dall'art. 698 cod. proc. civ., secondo il quale l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni

relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito (Cass. Sez. Unite, 20 giugno 2007, n. 14301);

che, nell'occasione è stato evidenziato che la "consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite" ex art. 696-bis cod. proc. civ. è stato aggiunto (dall'art. 2, comma 3, lett. e bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. n. 80 del 2005, a decorrere dal 1 marzo 2006) tra i "procedimenti di istruzione preventiva" per cui non vi è ragione per non ritenere che ne condivida la natura e, cioè, di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà o strumentalità; ed è stato, altresì, precisato che il provvedimento ammissivo della consulenza tecnica (ancorché, questa, sia finalizzata alla conciliazione della lite) non perde la natura di provvedimento istruttorio, per assumere quella sostanziale di sentenza per potenziale definitività e decisorietà su diritti soggettivi, con conseguente ricorribilità ex art. 111 Cost., comma 7, ed ammissibilità dei regolamenti di competenza e di giurisdizione;

che siffatto ordine concettuale va ribadito per il provvedimento negativo dell'istanza di consulenza tecnica, il quale non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova, anche in considerazione dell'assenza del presupposto dell'urgenza (estraneo all'art. 696-bis c.p.c.), né tantomeno le possibilità di conciliazione;

che lo stesso provvedimento è, dunque, ridiscutibile, anche quanto alle spese, nell'eventuale giudizio di merito;

che, pertanto, sulla base delle argomentazioni che precedono, dev'essere rilevata l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1.400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 27 marzo 2018.

Il Presidente